

Poliservice s.p.a.
Nereto (Teramo)

Bozza di modifiche di statuto
ai fini del TUSPP (D. lgs. 175/2016)
e

post-fusione

Poliservice S.p.a. – Cosev Servizi S.p.a.

Indice

<i>Titolo I,</i>	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO
Art. 1	Natura della società e denominazione, 4
Art. 2	Sede, 4
Art. 3	Durata, 4
Art. 4	Oggetto, 4
<i>Titolo II,</i>	CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGAZIONI
Art. 5	Capitale sociale, 9
Art. 6	Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati, 11
Art. 7	Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni, 12
Art. 8	Obbligazioni, 16
Art. 9	Partecipazione pubblica maggioritaria, 16
<i>Titolo III,</i>	ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10	Assemblea dei soci, 16
Art. 11	Avviso di convocazione, 17
Art. 12	Competenze, 17
Art. 13	Intervento e voto, 18
Art. 14	Presidenza, segreteria, verbalizzazione, 19
Art. 15	Costituzione, deliberazioni e diritto di voto, 19
Art. 15-bis	Assemblee speciali, 20
<i>Titolo IV,</i>	ORGANI SOCIALI : ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 16	Numero degli amministratori, 21
Art. 17	Nomina degli amministratori, 22
Art. 18	Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni, 22
Art. 19	Cariche sociali e Comitato esecutivo, 25
Art. 20	Altre deleghe e attribuzioni, 28
Art. 21	Convocazione del Consiglio, 29
Art. 22	Deliberazioni del Consiglio di amministrazione, 30
Art. 23	Compensi e rimborsi spese, 31
<i>Titolo V,</i>	ORGANI SOCIALI : RAPPRESENTANTE LEGALE, AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
Art. 24	Presidente, vice presidente, amministratore delegato, direttore generale, 31
Art. 25	Direttore generale : funzioni e nomina, 33
Art. 26	Amministratore Delegato : funzioni e nomina, 35

<i>Titolo VI,</i>	ORGANI SOCIALI : CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE
	Art. 27 Collegio sindacale, 38
	Art. 28 Controllo contabile, 39
<i>Titolo VII,</i>	STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI
	Art. 29 Strumenti programmatici, 40
	Art. 30 Esercizio sociale, 41
	Art. 31 Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili, 44
<i>Titolo VIII,</i>	MODULO GESTORIO
	Art. 32 Società mista pubblico/privato, 44
<i>Titolo IX,</i>	TUTELE, CONTROVERSIE E SCIOLIMENTO
	Art. 33 Tutele, 46
	Art. 34 Controversie, 46
	Art. 35 Recesso, scioglimento e liquidazione della società, 46
<i>Titolo X,</i>	DISPOSIZIONI FINALI
	Art. 36 Comunicazioni sociali, 48
	Art. 37 Computo dei termini, 49
	Art. 38 Socio unico, 49
	Art. 39 Foro competente e legge applicabile, 49
	Art. 40 Rinvio, 49

*Titolo I***DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO****Art. 1***(Natura della società e denominazione)*

- 1) E' costituita una società per azioni ai sensi del titolo V, libro V, del Codice civile e dell'articolo 113, comma 5, lettera «b», D.Lgs. 267/2000, derivante dalla trasformazione eterogenea della precedente società consortile a responsabilità limitata, avente la stessa denominazione sociale Poliservice s.p.a. e sede (e nel prosieguo indicata anche come «la società»).
- 2) Stante la natura a capitale misto pubblico/privato della società possono essere soci enti locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000 o dalle leggi speciali o di settore, compatibilmente ai servizi pubblici locali d' interesse generale previsti nell'oggetto sociale; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici e quindi società per azioni e/o società a responsabilità limitata la cui attività risulti compatibile con i fini istituzionali della società.
- 3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2*(Sede)*

- 1) La società ha sede legale in Nereto (Teramo), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3*(Durata)*

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4*(Oggetto)*

- 1) La società ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi pubblici locali d' interesse generale e, ai sensi di legge, delle attività non protette:
 - 1) l'assunzione di lavori, sia da parte di privati che di enti pubblici locali (comuni, province, ecc.), statali, parastatali, regionali, aziende e società di ogni genere, direttamente ed anche tramite eventuali organismi consortili, di installazione e manutenzione di impianti pubblici elettrici e di gas, comprese le opere di allacciamento agli impianti stessi, per uso domestico ed industriale, di impianti di irrigazione e fognanti, pubblici e privati, di impianti igienico sanitari, di impianti di riscaldamento;
 - 2) la gestione di letture di contatori gas, acqua, elettricità;
 - 3) la costruzione e commercializzazione di: cabine per metano in ferro; tubi in polietilene; autoclavi; serbatoi metallici; pannelli elettrici;

4) l'attività di pianificazione urbanistica e territoriale, di progettazione architettonica ed ingegneristica di infrastrutture e complessi immobiliari, industriali e commerciali nel campo delle opere pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle cose, alle reti tecnologiche e di comunicazione, all'ingegneria, all'acqua, al gas, all'ambiente; e, nei detti ambiti, l'esecuzione di studi di pianificazione, di fattibilità, progetti preliminari definitivi ed esecutivi, costruttivi, ricerche e consulenze tecnico-giuridico-amministrative, direzione, misura e contabilità dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, nonché collaudazione dei lavori, sia in proprio che commissionando a terzi l'espletamento di dette attività, in Italia o all'estero.

Nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente punto n. 4), la società potrà compiere quanto segue:

a) attività di “*commercial engineering*”, preparatoria ed interdisciplinare rispetto alla predetta progettazione architettonica e/o ingegneristica, volta alla realizzazione di opere di ingegneria civile ed industriale di grandi dimensioni;

b) attività di “*projet management*”, consistente nella gestione di complessi progetti architettonici, ingegneristici e/o economici nei quali rivesta importanza fondamentale il profilo organizzativo del servizio stesso;

c) attività di “*consulting engineering*”, consistente nell'espletamento di un insieme integrato di servizi immateriali che conglobino studi, ricerche, progettazione, consulenza ed assistenza di vario tipo, tutti funzionali alla redazione di un progetto di un'opera ingegneristica, economico-imprenditoriale e/o architettonica di complessità tale da richiedere l'opera di un'organizzazione imprenditoriale dotata di mezzi economico-finanziari, di competenze tecniche interconnesse e di apposite ed idonee tecnostrutture;

5) l'assunzione di qualunque lavoro di facchinaggio, trasloco e logistica in genere, trasporto per conto di terzi ed ogni altro servizio sia per privati che da pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, da aziende e società di ogni genere sia direttamente che per assegnazione da organismi consorzi dei quali fa parte, con l'ausilio di mezzi meccanici e/o manuali;

6) lo svolgimento di tutte le attività previste dal DPR 30 aprile 1970 n. 602;

7) il trasporto per conto terzi;

8) lo svolgimento e la gestione di lavori di pulizia e sanificazione civile ed industriale di uffici, ospedali, negozi, stabilimenti, beni mobili, immobili di ogni genere e loro manutenzione, nonché degli immobili nella disponibilità degli enti pubblici locali e non;

9) l'espletamento di servizi di disinfezione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale;

10) la realizzazione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi nazionali e regionali, giardini pubblici e privati, aziende faunistiche e ittico-venatorie, zone cinofile, oasi di protezione, riserve naturali integrali;

11) la gestione e manutenzione di impianti sportivi, ricreativi e culturali;

12) la progettazione, installazione, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento e di generatori di vapore in genere, nonché di climatizzazione, refrigerazione e surgelamento, elettrici, idrici idrosanitari;

- 13) la gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici, servizio di ritiro e recapito corrispondenza, pacchi e similari;
- 14) la gestione di impianti di produzione e di reti di distribuzione energia, a titolo indicativo e non esaustivo: gas, gas-naturale, energia elettrica, energia termica, vendita e commercializzazione di gas propano liquido (GPL) a mezzo reti canalizzate, di carburanti, olii e affini;
- 15) la progettazione e la gestione di reti telematiche;
- 16) le valutazioni di progetti imprenditoriali e l'assistenza nella elaborazione piani di fattibilità, fornendo nella fase gestionale servizi nel campo organizzativo, finanziario, giuridico-amministrativo, fiscale, di marketing, di formazione manageriale e di trasferimento tecnologico;
- 17) la locazione di automezzi e esercizio di autoparchi e parcheggi in genere;
- 18) la gestione di servizi cimiteriali, accudienza lampade elettriche votive, servizi tanatologici e necroforia in genere;
- 19) la progettazione e gestione dei servizi di manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- 20) la gestione, installazione ed accudienza toponomastica;
- 21) la gestione di servizi di affissione;
- 22) la gestione di mense pubbliche e private, pubblici esercizi, attività per la somministrazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi di cucina, di cottura, preparazione e manipolazione pasti e bevande di confezionatura, somministrazione e distribuzione pasti;
- 23) l'espletamento di servizi di salvataggio e sorveglianza presso piscine pubbliche e private, stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e invernali;
- 24) la gestione di servizi bibliotecari, musicali e simili, presso istituti culturali e artistici pubblici e privati, servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografia, inventari topografici, operazioni di microfilmatura ed operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale librario ed affini con piccole manutenzioni;
- 25) la gestione di servizi di manutenzione, pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi categoria, urbane ed extraurbane e aree adiacenti;
- 26) la gestione di servizi di guardia, di portineria, di vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al D.L. 26 settembre 1952;
- 27) la gestione di servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani e/o speciali e/o tossici-nocivi ed il loro trasporto in ambienti e/o luoghi e/o impianti all'uopo predisposti, e cioè la gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi e dei servizi di igiene ambientale (quale ad esempio raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, speciali ed assimilabili e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali ovvero provinciali ovvero comunali; nonché a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta dei cestini getta carta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione, ecc.; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; pulizia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate anche con espresso riferimento al D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

- 28) l'espletamento di servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e lavori in genere, negli ambienti di locali scolastici, uffici e comunità in genere;
- 29) l'espletamento di servizi di assistenza per mostre, fiere, congressi e convegni, nonché l'esecuzione di lavori di montaggio e smontaggio mobili per fiere e mostre;
- 30) l'esecuzione di lavori di lavaggio autovetture ferroviarie, lavaggio e rimessa autobus, auto e imbarcazioni;
- 31) l'esecuzione di lavori di depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari o speciali, per conto dei Comuni ovvero dei privati;
- 32) l'attività di studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;
- 33) la produzione di energia derivante dal razionale impiego dei suddetti rifiuti, la costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ed energia calore e di impianti di incenerimento e di compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;
- 34) l'attività di studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a minor impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;
- 35) il reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, sezione e stoccaggio nonché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;
- 36) l'attività di studio, di studio di fattibilità, progettazione e realizzazione delle opere ed impianti necessari al corretto svolgimento dei servizi gestiti o da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la pubblica igiene o comunque a valenza ecologica ed ambientale, anche di concerto con altri Enti ed Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti;
- 37) la partecipazione e/o l'assistenza alla partecipazione a gare indette da amministrazioni ed enti pubblici e/o ad essi assimilabili per l'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali o per la realizzazione e gestione delle opere sopra indicate, anche mediante partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a consorzi e *joint ventures*;
- 38) l'assunzione di partecipazioni in società per azioni o a responsabilità limitata miste e in consorzi e *joint ventures* che abbiano oggetto sociale analogo al proprio con esclusione delle operazioni finanziarie e mobiliari di cui alla L. n. 1/1991 e n. 197/1991;
- 39) l'esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità di interesse locale, per conto di soggetti pubblici o privati o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale;
- 40) la costruzione di edifici civili ed industriali, lavorati in terra e murati in genere, opere in cemento armato, acquedotti fognature, ponti, strade, autostrade, ferrovie opere marittime, gallerie, silos, opere di bonifica ed ogni altro lavoro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla legge sull'istituzione dell'Albo Nazionale Costruttori;
- 41) l'attività di produzioni industriali in genere, trasporti ed attività ausiliarie del traffico, attività di servizio in genere;
- 42) la compravendita di beni immobili di qualsiasi natura e specie;
- 43) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che

determinano stati di bisogno o di emarginazione;

44) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

45) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: asilo nido, scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali;

46) organizzare e gestire servizi di scuolabus;

47) gestire servizi per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea.

48) la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali di tale natura.

Per consentire tali scopi la Società può concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private o altra procedura di legge per l'acquisizione dei servizi, istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società, tra l'altro, potrà stipulare accordi con:

a) Province, Comuni e loro consorzi, aziende speciali e società partecipe e partecipanti per quanto attiene a tutto ciò che è connesso alle varie fasi della gestione dei rifiuti come definite dal D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) E.N.E.L. per scambio, vettoriamento e vendita di energia elettrica;

c) Regioni, Ministeri, C.N.R., E.N.E.A., ed Istituzioni di ricerca scientifica per lo sviluppo di sistemi e processi tecnologici di trattamento rifiuti.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (ivi compresi i mutui) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare la società ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati, agli enti cui la società aderisce, nonché a favore di consorzi.

Ciascun Socio può, in piena autonomia, motivatamente proporre alla società iniziative da assumere circa l'oggetto sociale e può, tra l'altro, assumere dalla società, la realizzazione e/o gestione di impianti e relativi progetti, nel rispetto del piano di sviluppo societario.

- 2) Si applicano le leggi speciali nazionali e regionali che interessano i settori di riferimento. Per quanto non espressamente derogato dal d.lgs. 175/2016 si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
- 3) Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni

da addebitarsi, sulla base del criterio adottato dall' organo amministrativo, all' attività protetta e non.

- 4) La società, ai sensi di legge, conformemente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi e realizza le connesse infrastrutture essenziali alla relativa gestione, attraverso risorse umane e materiali proprie ovvero, e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e convenzioni, reti di imprese, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerenti con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società ovvero dalla stessa al socio privato per i servizi di cui alla primogenita gara di costituzione, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla società sul mercato avverrà in conformità agli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

- 1) Il capitale sociale è determinato in Euro [●], rappresentato da n. [●] azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, così suddiviso:
 - (i) numero [●] azioni di categoria A (le "Azioni A");
 - (ii) numero [●] azioni di categoria B (le "Azioni B");
 - (iii) numero [●] azioni di categoria C (le "Azioni C")⁽¹⁾.
- 2) Le azioni A, B e C (congiuntamente, le "Azioni") sono fornite dei diritti di cui al presente Statuto.
- 3) Tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo e nei successivi dello Statuto.
- 4) Le azioni A sono azioni ordinarie hanno le seguenti caratteristiche e conferiscono i seguenti diritti:
 - (a) possono essere di titolarità solo di enti locali;
 - (b) sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dal presente Statuto;
 - (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
 - (d) con decorrenza 1° gennaio 2017, ciascuna Azione A, senza pregiudizio per i diritti delle Azioni C, partecipano *pro quota*, congiuntamente alle Azioni B, agli utili e alle perdite del Settore Servizi (come in prosieguo definito) e, agli eventuali altri utili o perdite della Società per lo svolgimento delle altre attività previste dall'oggetto sociale diverse da quelle del Settore Servizi e del Settore di distribuzione del gas naturale.
Le azioni A partecipano ai servizi aggiudicati con gara pubblica diversi dal servizio di distribuzione del gas naturale.
- 5) Le azioni B conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:
 - (a) possono essere di titolarità solo di soci privati;
 - (b) sono liberamente trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dal presente Statuto;

- (c) attribuiscono il diritto di voto in assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
 - (d) sono correlate ai risultati del Settore Servizi, dove per “Settore Servizi” si intende d’ interesse generale le attività svolte dalla Società per la fornitura dei servizi pubblici locali quali ciclo integrato dei rifiuti, verde pubblico, manutenzione delle reti ed impianti delle altre dotazioni al servizio di distribuzione del gas naturale, illuminazione pubblica, illuminazione elettrica votiva, servizi cimiteriali, nonché servizi aggiudicati con gara pubblica diversi dal servizio di distribuzione del gas naturale, pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 30 del presente Statuto, con decorrenza 1° gennaio 2017, ciascuna Azione B parteciperà, pro quota, esclusivamente agli utili e alle perdite del Settore Servizi.
- 6) Le azioni C conferiscono i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:
- (a) sono liberamente trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dal presente Statuto;
 - (b) possono essere di titolarità solo di enti pubblici;
 - (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
 - (d) sono correlate al “Servizio di distribuzione del gas naturale”, dove per “Servizio di distribuzione del gas naturale” si intende attività di vettoriamento gas naturale per usi civili e industriali su reti di proprietà e/o in concessione come da normativa vigente. Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 30 dello Statuto, con decorrenza 1° gennaio 2017, ciascuna Azione C parteciperà, pro quota, esclusivamente agli utili e alle perdite del Settore “Servizio di distribuzione del gas naturale”.
 - (e) sono automaticamente convertibili in azioni A in ragione di un’azione A per ogni Azione C nei seguenti casi:
 - (i) cessione a terzi a qualsiasi titolo del “Servizio di distribuzione gas naturale”;
 - (ii) quotazione dei titoli azionari della società presso il mercato regolamentato di Borsa come da normativa vigente.
- 7) Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell’articolo 2347 del codice civile.
- 8) Le azioni sono nominative. Ai sensi dell’Articolo 2346, comma 1, del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociale spetta in virtù dell’iscrizione nel libro dei soci.
Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi, nei limiti di quanto consentito dalla legge e di quanto previsto nel presente Statuto.
- 9) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall’iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell’aumento di capitale sociale.

- 10) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.
- 11) Quando l’interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.
- 12) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di concessione amministrativa, ed a tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ancorché anteriori all’acquisto di tale qualità.
- 13) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l’interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell’articolo 2344 del Codice civile.
- 14) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.

Art. 6

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

- 1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 2) La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, con delibera da assumersi da parte dell’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’Assemblea generale degli azionisti.
- 3) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447–bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.
- 4) I soci possono effettuare versamenti in conto capitale a fondo perduto o in conto futuri aumenti di capitale. Sussistendone le motivate circostanze il Consiglio di amministrazione può retrocedere tali versamenti, in parte o per l’intero, ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni)

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l’obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

- 2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente statuto.
- 3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.
- 4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo : vendita, donazione, permute, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.
- 7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno

- esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni e tutti i diritti di opzione offerti.
- 8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario – avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.
- 9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.
Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.
Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.
Il costo dell'esperto sarà a carico :
a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo

- determinato dall'esperto non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
 - c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.
- 10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.
- 11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.
- 12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.
- 13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.
L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

- 14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare – ove possibile, a norma del Codice civile – avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.
- 15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.
In caso di inosservanza di quanto precedentemente previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non sarà efficace nei confronti della società e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione, o parte di essa, con effetto verso la società.
- 16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.
- 17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.
- 18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.
- 19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8

(Obbligazioni)

- 1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 9

(Partecipazione pubblica maggioritaria)

- 1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Ogni Ente locale al fine di poter acquisire la qualifica di socio con tutti i diritti conseguenti ovvero ogni Ente locale già associato, è obbligato ad assegnare almeno un servizio pubblico locale.
- 2) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società e nella misura del cinquanta per cento del numero delle azioni sopracitate più una, dai soggetti di diritto pubblico indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni tale da alterare la sopra indicata misura della partecipazione pubblica.
- 3) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede

- della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.
- 4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.

Titolo III

ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

(*Assemblea dei soci*)

- 1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
- 2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.
- 5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.
- 6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
- 7) L'Assemblea non assumerà decisioni sulla modalità di gestione del servizio pubblico locale di igiene riferito ai comuni aderenti all'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" (quale socio di questa società), se non con il consenso dell'Unione stessa da esprimersi attraverso una Deliberazione di Giunta Complessiva. Il Segretario della adunanza di Giunta Complessiva avrà cura di inviare, senza indugi, via *Pec* copia della anzidetta Delibera al Legale Rappresentante di Poliservice S.p.a.. Le modifiche di statuto di cui al presente comma possono essere effettuate solo con il consenso dell'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata".

Art. 11

(*Avviso di convocazione*)

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il *telefax* e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

- 2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (affinché sia quindi presente sia la maggioranza del primo organo sia quella del secondo organo); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.
- 3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile.

Art. 12

(Competenze)

- 1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto :
 - a) sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sull'emissione di obbligazioni;
 - c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
 - d) su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.
- 3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile.
- 4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:
 - a) sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - b) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
 - c) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - d) sugli indirizzi al Consiglio di amministrazione che, per *lex specialis*, devono a loro volta essere forniti dai Consigli degli enti pubblici locali soci.

Art. 13

(Intervento e voto)

- 1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno, devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Le azioni ed i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'Assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

- 2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via *telefax* o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni ; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
- 3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.
- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.
- 5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della delega, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'Assemblea medesima.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.
- 3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
- 4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere

proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche disgiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377, comma 2 del Codice civile.

Art. 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, in seconda e successiva convocazione, in Assemblea straordinaria è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: 1) il cambiamento dell'oggetto sociale; 2) la trasformazione; 3) lo scioglimento anticipato; 4) la proroga della durata; 5) la revoca dello stato di liquidazione; 6) il trasferimento della sede sociale all'estero; 7) l'emissione di azioni privilegiate. Sempre in Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il *quorum* costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il *quorum* costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del *quorum* costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il *quorum* costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

- 4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.
- 5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, sono proposti dal presidente dell'Assemblea, la cui proposta può essere modificata col voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni di legge speciale e dell'articolo 2393 del Codice civile.
- 7) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

Art. 15-bis

(Assemblee speciali)

- 1) Ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale della categoria di Azioni.
- 2) L'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni approva le deliberazioni dell'Assemblea generale pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'Articolo 2376 del codice civile.
- 3) Oltre all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 2, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale della sola categoria di azione, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'Assemblea straordinaria, le modifiche statutarie che riguardano, i termini e condizioni dei diritti di cui all'Articolo 5, comma 6.
- 4) Le deliberazioni di riduzione proporzionale del capitale sociale a copertura di perdite, ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del codice civile, e le deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, in opzione, con emissione di Azioni di tutte le categorie in numero proporzionale alle Azioni già emesse, non devono essere approvate dall'assemblea speciale di alcuna delle categorie.
La convocazione delle assemblee speciali avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 delle Azioni della categoria.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI : ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16

(Numero degli amministratori)

- 1) Ai sensi delle sovraordinate leggi speciali, la società è amministrata ricorrendo alle ipotesi del sistema tradizionale o latino, coincidente con un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti ~~non inferiore~~ pari a 5 (cinque) o a 3 (tre) e ~~non superiore a 9 (nove)~~, ivi compreso il presidente, ovvero, se la legge speciale lo impone, da un amministratore unico. Al Consiglio di amministrazione compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori possono essere anche

non soci. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

In sede di nomina di ogni amministratore o di assunzione del ruolo di amministratore delegato, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica della insussistenza delle incompatibilità con tale nomina.

- 2) Nell' ipotesi di un organo composto da n. 5 (cinque) consiglieri, n. 3 (tre) sono di nomina pubblica e n. 2 (due) di nomina privata di cui il presidente di nomina pubblica e l'amministratore delegato di nomina privata; nell'ipotesi di un organo composto da n. 3 (tre) consiglieri, 2 (due) sono di nomina pubblica e 1 (uno) di nomina privata, di cui il presidente di nomina pubblica e l'amministratore delegato di nomina privata; nell'ipotesi di un amministratore unico la nomina è pubblica. Sussistendo l'Amministratore Unico, è nominato da quest'ultimo un procuratore su indicazione del socio privato.
Gli amministratori delegati sono pari ad uno come precisato nel primo periodo del presente comma.
- 3) L'assemblea dei soci motiva le ragioni per la nomina di 5 (cinque) amministratori con presidente e amministratore delegato compresi.

Art. 17

(*Nomina degli amministratori*)

- 1) All'Assemblea ordinaria spetta stabilire, nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli enti locali soci, il numero (nel rispetto del precedente articolo 16, comma 1 del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi, la revoca e la sostituzione degli amministratori (ivi compreso il presidente del Consiglio di amministrazione), nel rispetto (per gli enti locali) degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera «m»; 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000.
E' rispettato il principio dell'equilibrio di genere come da l. 120/2011.
- 2) Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno lo zero due percento (0,2%) delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo *curriculum vitae* redatto nel

rispetto degli *standard* della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quoienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quoienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quoienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoiente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoiente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

- 3) Ove il numero degli amministratori risulti in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea ordinaria durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero, attivandosi le procedure previste in merito nel presente statuto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 4) L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purché lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto, ovvero delle leggi speciali.

Art. 18

(Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni)

- 1) I membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.
- 2) Gli amministratori da sostituirsi, ai sensi di legge, restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.
- 3) Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, atteso che anche per detti amministratori sussistono le verifiche della insussistenza delle incompatibilità a tali nomine da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.

- 4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.
- 5) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi in quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti locali soci e dal presente statuto.
- 6) Al Consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione esercita direttamente i poteri di straordinaria amministrazione e, e previa delega, dei soli poteri di ordinaria amministrazione, a mezzo dell'amministratore delegato al quale conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.
- 7) I compiti attribuiti al direttore generale sono di competenza del Consiglio di amministrazione e restano invariati sino a diversa delega da parte di tale organo, previa specifica deliberazione.
Il direttore generale risponde per i compiti e funzioni assegnate all'organo amministrativo, sia sotto il profilo gerarchico sia sotto il profilo funzionale.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione non assumerà decisioni sulla modalità di gestione del servizio pubblico locale di igiene riferito ai comuni aderenti all'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" (quale socio di questa società), se non con il consenso dell'Unione stessa da esprimersi attraverso una Deliberazione di Giunta Complessiva. Il Segretario della adunanza di Giunta Complessiva avrà cura di inviare, senza indugi, via Pec copia della anzidetta Delibera al Legale Rappresentante di Poliservice S.p.a.. Le modifiche di statuto di cui al presente comma possono essere effettuate solo con il consenso dell'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata".
- 9) In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di un indicatore complessivo del rischio da *default* il cui *rating* risulta ricompreso nell'area del rischio alto, sussiste l'obbligo in capo all'organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre al collegio sindacale all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere per recuperare una situazione di equilibrio economico-finanziario entro il terzo esercizio a partire dal primo di detto piano.
- 10) Spetta all'organo amministrativo valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e comunque in coerenza con la così detta filiera di rischio da *default*, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

- 11) L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio da *default* (classificato basso, medio, alto) e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato *Relazione sulla gestione*, codice civile. Se dall'analisi dell'indicatore complessivo di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il piano di risanamento prevede comunque la riemersione dell'utile di esercizio entro il terzo esercizio a decorrere da tale piano.

Non costituisce provvedimento adeguato l'eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risultati comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Art. 19

(Cariche sociali e Comitato esecutivo)

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione, cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.
Tale attività istituzionale non costituisce delega gestionale diretta e come tale il presidente non ricopre anche il ruolo di amministratore delegato.
- 2) Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea ordinaria, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti in relazione al più anziano per età (fisica).
Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può inoltre:

- a) nei limiti del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse. Il Consiglio di amministrazione delega l' ordinaria amministrazione all' amministratore delegato. Per l'opera di amministratore delegato, in relazione agli obiettivi prestabiliti e proporzionalmente conseguiti, potranno essere stabiliti compensi variabili rispetto ai compensi fissi previsti. Detti compensi supplementari saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci. La delega può avvenire solo nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile ed in ogni caso non può avere come oggetto la nomina o la revoca del direttore generale. L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale almeno ogni tre mesi, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, Codice Civile, sull'ordinamento della gestione e sugli altri argomenti oggetto della delega. Detti compensi variabili correlati agli obiettivi saranno verificati dal Collegio sindacale e mai potranno porre in perdita la società e saranno corrisposti dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di competenza.
- b) nominare (quale attività non delegabile) un direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione.
Sussistono per tale figura le verifiche della insussistenza delle incompatibilità a tali nomine da parte del responsabile della prevenzione della corruzione;
- c) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio di amministrazione stesso;
- d) ai sensi del presente statuto e del Codice civile, nominare un Comitato esecutivo, composto esclusivamente da membri del Consiglio di amministrazione, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del Consiglio di amministrazione) e il vicepresidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto. Spetterà all'Assemblea, a propria discrezione, stabilirne la retribuzione supplementare, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Mancando anche il vicepresidente nominato dal Consiglio di amministrazione spetterà al Comitato esecutivo provvedere alla nomina del presidente.
Al Comitato esecutivo non possono comunque essere delegate le attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, fra cui il presidente o, in sua assenza il vice presidente, se nominato, e delibera a maggioranza degli stessi; in caso di parità, il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente, vale doppio. Alle riunioni del Comitato esecutivo di norma interverrà, con funzioni consultive e propositive, il direttore generale. Il Comitato esecutivo può, inoltre, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario.
Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti. Per le modalità ed i termini riguardanti l'effettuazione della convocazione del Comitato esecutivo e l'assunzione delle deliberazioni dello stesso valgono le previsioni contenute nel presente statuto per il Consiglio di amministrazione, atteso che il Comitato esecutivo è tenuto a

riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale. Al Consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Prima dell'esecuzione delle proprie delibere, queste devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo non ha la facoltà di prendere, anche nei casi d'urgenza, le deliberazioni in sostituzione del Consiglio di amministrazione.

Per l'esecuzione delle proprie delibere, nel rispetto delle procedure anzidette, il Comitato esecutivo si avvale del direttore generale, al quale può delegare poteri, nei limiti delle proprie competenze.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza ai sensi del presente statuto.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su appositi libri firmati dal presidente e dal segretario;

- e) trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.
- 4) Sussiste il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 5) L'organo amministrativo, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nelle leggi speciali e civili.
- 6) L'organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell'assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed *extra* operativa al netto dei relativi proventi.
- 7) L'organismo di vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.
Detto organismo può essere collegiale o monocratico.
- 8) In sede di assunzione del mandato, è verificata l'insussistenza di incompatibilità dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.

Art. 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

- 1) Il Consiglio di amministrazione può nominare istruttori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione, stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili. Anche per tali figure sussistono le verifiche della insussistenza delle incompatibilità a tali nomine da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
- 2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di

- esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;
- b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;
 - c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
 - d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;
 - f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
 - g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;
 - h) la definizione, l'approvazione e la modifica dell'eventuale contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000 e articolo 35, L. 448/2001;
 - i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della società;
 - l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
 - m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, o di aziende o di relativi rami;
 - n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;
 - o) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- 3) Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa. E' invece di competenza del Consiglio di amministrazione l'approvazione della Carta del servizio e di un eventuale Codice etico, nello stretto rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio.
- 4) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali soci, il presidente cura il sollecito invio agli enti **pubblici** locali soci di copia del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo ed eventuali assestamenti, e di quant'altro necessario a garantire la costante informazione di questi ultimi, la trasparenza dell'azione societaria e la partecipazione di tutte le componenti sociali.
- 5) Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche componente di Assemblea e di Consiglio di amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.
- 6) Il Consiglio di amministrazione riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e

dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio)

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale o da parte di chi la legge o il presente statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.
- 2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, *telefax*, ed *e-mail* o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.
- 3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Nell'ipotesi in cui un amministratore si opponga, sussistendo comunque la maggioranza degli amministratori, il Consiglio può deliberare. Valgono in tal senso le disposizioni relative al Collegio sindacale di cui all'articolo 2405 del Codice civile.
- 4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.
- 5) E' ammessa la possibilità – qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

- 1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. Le diverse modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del *quorum* deliberativo.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
- 4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.
- 5) Il voto di un componente del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

- 1) L'Assemblea ordinaria che ha nominato gli amministratori (o con deliberazioni successive), ne stabilisce i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, atteso che gli eventuali compensi variabili saranno proporzionati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'assemblea dei soci come verificati dal collegio sindacale. Detti compensi variabili non potranno porre in perdita la società e saranno erogati dopo l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo che per competenza li provvederà.
Sussiste il divieto di corrispondere per ogni amministratore gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.
- 2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso, e le eventuali relative polizze assicurative autonomamente definite dal Consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.

Titolo V

**ORGANI SOCIALI: RAPPRESENTANTE LEGALE, AMMINISTRATORIE
DELEGATI E DIRETTORE GENERALE**

Art. 24

(*Presidente, vice presidente, amministratore delegato , direttore generale*)

- 1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere, previa delibera di Consiglio di amministrazione, azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovranazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale, ivi compresa la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. In situazioni di emergenza (in via esemplificativa e non esaustiva: danno ambientale, incolumità dell'utenza, problemi di salute pubblica, danni all'ecosistema, ecc..), il Presidente può assumere in via autonoma le decisioni più opportune, le quali saranno poi ratificate nella prima adunanza del Consiglio di amministrazione. Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Spetta al presidente o, a suo delegato, informare il legale rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il *report* qualitativo evidenzierà lo stato di perseguitamento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.

- 2) Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

- 3) All'amministratore delegato compete la rappresentanza nei limiti dei poteri attribuiti dallo statuto o al medesimo delegati dal Consiglio di amministrazione.
- 4) Per il compimento di alcune attività il Consiglio di amministrazione può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto.

Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, D. Lgs. 368/2001 e successive modificazioni) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al presidente del Consiglio di amministrazione relativamente alla straordinaria amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione ovvero per le funzioni o poteri ad esso delegati.

Art. 25

(Direttore generale: funzioni e nomina)

- 1) Il direttore generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali con poteri e funzioni che verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.
- 5) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dal Consiglio di amministrazione.
- 6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.
- 7) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato, se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare – pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni – le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.
- 8) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
- 9) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.
- 10) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
- 12) Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire la qualifica dei dirigenti in funzione se trattasi di dirigente di funzione in *line* o in *staff* al direttore generale, ovvero al Consiglio di Amministrazione ovvero ad entrambi.

Art. 26

(Amministratore Delegato: funzioni e nomina)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato tra i Consiglieri di nomina privata.
- 2) In particolare all'Amministratore Delegato compete l'ordinaria amministrazione della società e nell'interesse di quest'ultima può fare, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, quant'altro opportuno, salvo quanto espressamente di spettanza del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei soci e del Direttore generale.
- 3) Per assicurare la gestione degli affari societari compiendo tutte le operazioni necessarie od utili ai fini dell'esercizio dei poteri delegatigli all'Amministratore Delegato compete:
 - provvedere a tutti i compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di amministrazione;
 - sovrintendere alla gestione del contenzioso, attuando la tutela giuridica preventiva della società, per assicurare la gestione degli affari societari compiendo tutte le operazioni necessarie od utili ai fini dell'esercizio dei poteri;
 - la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
 - la garanzia dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - la cura delle relazioni esterne della società con i soci e con i terzi;
 - l'assunzione, in via autonoma, delle decisioni più opportune in situazioni di emergenza (in via esemplificativa e non esaustiva: danno ambientale, incolumità dell'utenza, problemi di salute pubblica, danno all'ecosistema, ecc.) con successiva ratifica nella prima adunanza del Consiglio di amministrazione;
 - l'esecuzione di tutte le deliberazioni di propria competenza del Consiglio di amministrazione di propria competenza ogni qualvolta non viene diversamente deliberato;
 - rappresentare la società in giudizio, promuovendo azioni, anche tramite il conferimento ad avvocati del relativo incarico, estese a qualunque iniziativa giudiziale nell'interesse della società, stando in giudizio come attore o come convenuto, in ogni causa attiva e passiva, promossa o da promuovere ed anche in giudizio di cassazione o di revocazione, davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria, civile, penale, tributaria o amministrativa, in ogni grado di giurisdizione;
 - firmare la corrispondenza della società relativa agli atti o categorie di atti delegatigli, nei limiti dei poteri conferiti; richiedere ed ottenere qualsiasi autorizzazione, permesso o concessione da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità pubblica o privata o da enti e stipulare per conto della società contratti di assicurazione;
 - il compimento degli atti connessi alla gestione finanziaria della società ed in particolare, a titolo esemplificativo, all'apertura di conti correnti bancari di corrispondenza, utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società, aprire, intrattenere e chiudere depositi e conti correnti, sia bancari che postali, gestire la liquidità, disporre di prelievi e versamenti su conti attivi e passivi, nei limiti degli affidamenti concessi, firmando assegni, disposizioni e quietanze, trattando condizioni, modalità e procedure, - può girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso;

- conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- formulare preventivi ed offerte di prestazioni di lavori, servizi e forniture entro il limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di accettazione, ne perfeziona l'affidamento;
- la cura e la predisposizione degli atti relativi alle partecipazioni a gare d'appalto per procedure concorsuali e/o evidenza pubblica unitamente al Direttore generale;
- procedere alla costituzione di depositi cauzionali e sottoscrivere contratti di fidejussioni assicurative e bancarie nell'ambito dell'esecuzione delle gare di appalto;
- stipulare contratti di locazione immobiliare e stipulare contratti di deposito presso cassette di sicurezza, armadi e scomparti di cassaforte, con potere di sciogliere o recedere da detti contratti;
- concordare pagamenti dilazionati su clienti ed emettere tratte a fronte di vendite effettuate;
- effettuare la costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, con facoltà di esigere capitale ed interessi;
- richiedere proposte di fidi bancari ed anticipazioni di credito in genere, da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione;
- congiuntamente o disgiuntamente al Direttore Generale la firma della corrispondenza commerciale, autorizzare la liquidazione delle fatture, note di debito e di credito alla clientela;
- concedere sconti ed abbuoni, fissa i termini di pagamento e di proroga per l'incasso;
- ritirare, incassa da qualsiasi persona, ente cassa, istituto pubblico o privato, ivi compresi pertanto indicativamente i Ministeri, la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, la Tesoreria qualsiasi somma, titolo od altro valore comunque di ragione e di spettanza della società, rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione;
- ritirare ed esige da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario, doganale, ecc., lettere, pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati od assicurativi, diretti alla società;
- notificare a banche o ad altri enti le situazioni economiche e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti la società;
- presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, firma concordati, fa domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;
- presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinua crediti nel passivo;
- partecipare, con libera e discrezionale facoltà di voto, ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata;
- assumere funzioni e poteri finalizzati all'approvazione di tutti gli atti inerenti e susseguiti a gare di appalti e concessioni, progetti di lavori, servizi e forniture (quali: Bando di gara, Disciplinari, e capitolati d'oneri) in coerenza con quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, in quanto stazione appaltante. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei progetti di lavori e

l'aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori, nonché la nomina della commissione di gara, in coerenza con quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, in quanto stazione appaltante.

Nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati, all'Amministratore Delegato compete la rappresentanza della società nei rapporti con i terzi; a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati egli rappresenta la società fra altro:

- nei confronti delle camere di commercio; - nei confronti di qualsiasi associazione ed organizzazione sindacale, autorità giudiziaria, uffici del Ministero del Lavoro, Enti Previdenziali, Mutualistici ed Assicurativi;
 - nei confronti di qualsiasi ente ed organo pubblico o privato, preposto alla vigilanza, verifica e controllo in materia ambientale;
 - nei confronti dei pubblici registri automobilistici ed uffici della motorizzazione;
 - in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, sottoscrivendo le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto ed ogni altra dichiarazione, accettando o respingendo accertamenti, presentando istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità o commissione, accettando rimborsi e riscuotendoli;
- 4) L'Amministratore Delegato rendiconta le attività ogni tre mesi al Consiglio di Amministrazione.
 - 5) Il trattamento economico e normativo dell'Amministratore Delegato è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti (*CCNL ConfServizi*), dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
 - 6) In caso di dimissioni o di vacanza prolungata di detto Amministratore Delegato il Consiglio di Amministrazione nomina *pro-tempore* alla copertura di tale ruolo l'altro componente di nomina privata se compatibile all'assunzione di tale ruolo. Se quest'ultimo non accetta il mandato ovvero è incompatibile con tale mandato, in via eccezionale ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione potrà ricoprire tale ruolo con ratifica in dell'Assemblea ordinaria dei soci alla prima adunanza utile, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese di tale nomina. In sede di assunzione del mandato, è verificata l'insussistenza di incompatibilità dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI : CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 27

(*Collegio sindacale*)

- 1) Sulla base del sistema tradizionale o latino, l'organo di vigilanza e controllo gestionale coincide, ai sensi di legge e del presente statuto, con il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel sopracitato registro dei revisori contabili.

Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica dell'insussistenza di cause d' incompatibilità con la nomina a sindaco effettivo e supplente.

Si applica il rispetto dell'equilibrio di genere ai sensi della l. 120/2011.

Il presidente del collegio sindacale e di un componente supplente è di nomina privata. Due sindaci effettivi ed uno supplente sono di nomina pubblica. La nomina del revisore legale dei conti è di nomina pubblica.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il *telefax* e la posta elettronica).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.

- 2) All'Assemblea spetta la nomina e la revoca e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto (per gli enti *pubblici* locali) degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera «m» e 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dalle leggi speciali e dall'articolo 2399 del Codice civile.
- 3) Fermo restando quanto specificato nel precedente comma 1, il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in concomitanza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine (o con deliberazioni successive) stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, atteso che i relativi compensi assorbono anche l'attività conseguente a operazioni di finanza straordinaria. I sindaci da sostituirsì restano, ai sensi di legge, comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.
- 4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, l'amministratore delegato o l' amministratore delegato ovvero il direttore generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.
Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

- 5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.
- 6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del Collegio.
- 7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppano direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

Art. 28

(Controllo contabile)

- 1) Ai sensi delle leggi speciali il ruolo di revisore legale dei conti non può essere affidato al Collegio sindacale. L'attività di detto revisore sarà documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società. Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità all'assunzione del suddetto ruolo.
- 2) Fermo restando i vincoli di legge citati nel precedente comma, l'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, potrà, in ogni momento, attribuire il controllo contabile sulla società ad un Revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Spetta all'assemblea dei soci stabilire i compensi al revisore legale dei conti comprensivi delle operazioni straordinarie.
- 3) Il Revisore legale o la società incaricata del controllo contabile:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - a) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.
- 4) Resta fermo il disposto di cui agli articoli da 2409–bis a 2409–septies del Codice civile, atteso che la scadenza del Revisore ~~e~~contabile legale o della società incaricata del controllo contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Revisore ~~e~~contabile legale o la società incaricata del controllo contabile è stato sostituito.

Titolo VII
STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI
Art. 29

(Strumenti programmatici)

- 1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 11, articolo 113, D. Lgs. 267/2000 (nonché dell'articolo 2381, comma 3, 2° capoverso, Codice Civile), il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.
- 2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- 3) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).
- 4) Sussistendone le circostanze, si provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30
(Esercizio sociale)

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2429, Codice Civile ed al Revisore contabile legale completo di relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterlo e, quindi, al Revisore contabile (o alla società incaricata del controllo contabile), se nominato, almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per la sopradetta Assemblea dei soci. Provvede inoltre a predisporre i Rendiconti (come in prosieguo definito) ai cui risultati sono correlati i diritti patrimoniali del Settore Servizi e del Servizio di distribuzione gas naturale (con riferimento a un singolo "Settore" di ogni categoria di azioni).
- 3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale e/o del Revisore legale, se la legge lo prevederà, sarà sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni.
- 4) Il Bilancio ed i Rendiconti devono essere approvati dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio ed i Rendiconti possono tuttavia essere approvati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Il Consiglio di amministrazione approva i costi generali alle varie categorie di azioni ed il criterio di ribaltamento. Tale approvazione produrrà i suoi effetti sino a diversa determinazione.

5) Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- (i) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, da prelevarsi:
 - (A) nel caso che gli utili dei singoli Settori risultanti dai relativi Rendiconti e gli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi siano tutti di ammontare positivo, proporzionalmente da ciascuno di essi;
 - (B) nel caso che uno o più dei risultati, o dei singoli Settori risultanti dai relativi Rendiconti o degli utili risultanti dal bilancio diminuiti dei primi, siano negativi, in modo proporzionale all'ammontare di quelli di essi che siano positivi.
- (ii) il residuo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ai soci, nel rispetto dei diritti patrimoniali connessi a ciascuna categoria di Azioni.

6) Rendiconto del Settore

- (a) In relazione ad ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo della Società dovrà predisporre entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'organo amministrativo della Società approva il prospetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Società, il rendiconto relativo al Settore Servizi e il rendiconto relativo al Servizio di distribuzione del gas naturale (ciascun rendiconto) come da relative categorie di azioni di cui all'art. 5 dello Statuto.
- (b) Il Rendiconto sarà predisposto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2428 del codice civile e, per quanto compatibili, dei Principi Contabili.
- (c) Per quanto possibile, nel Rendiconto dovranno essere indicati:
 - (i) i costi ed i ricavi imputabili al Settore della categoria di azioni corrispondente, e quindi i costi, ricavi ed utili/perdite da cessione o realizzo, ivi compresi le rettifiche e le riprese di valore, le minusvalenze e le plusvalenze, le svalutazioni e le rivalutazioni, i dividendi e gli accantonamenti netti;
 - (ii) una nota di commento nella quale, sono illustrate le variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del Settore del precedente esercizio ed i criteri seguiti nella sua redazione, con riferimento anche ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti del Settore, di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali finanziari e tributari e di individuazione dei ricavi del Settore e di eventuale separazione di ricavi comuni;

- (iii) il Rendiconto è depositato presso la sede sociale unitamente al bilancio di esercizio. Ciascun socio avrà il diritto di averne copia.
- 7) Modalità di rendicontazione per Settore, imputazione degli utili e delle perdite della Società e del Settore e criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al singolo Settore
- (a) La Società redigerà entro 120 Giorni Lavorativi dall'approvazione del presente Statuto, l'inventario (situazione patrimoniale) iniziale delle attività e delle passività riferibili al Settore, ivi comprese le quote maturate di ricavi e costi comuni da accreditare o addebitare al singolo Settore, con applicazione dei criteri e principi utilizzati per la formazione del bilancio d'esercizio.
- (b) Incrementeranno poi il patrimonio netto del determinato settore:
- (i) gli utili del Settore risultanti dai relativi Rendiconti regolarmente approvati;
- (ii) gli aumenti di capitale che dalla relativa delibera risultino di pertinenza del Settore.
- (c) Decrementeranno poi il patrimonio netto del determinato Settore:
- (i) le distribuzioni di utili e riserve del Settore, aumentate della corrispondente quota di utili e riserve di pertinenza della Società;
- (ii) le perdite del Settore risultanti dai relativi Rendiconti regolarmente approvati.
- (d) Le perdite del determinato Settore, emergenti dal relativo Rendiconto regolarmente approvato, saranno prioritariamente coperte mediante utilizzo delle riserve disponibili di pertinenza del Settore; mentre le eventuali perdite d'esercizio della Società - per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato Settore -, saranno prioritariamente coperte mediante imputazione alle riserve disponibili non di pertinenza del Settore. e.
- (e) L'eventuale copertura di perdite del Settore, o della Società – per la parte eccedente la perdita del medesimo esercizio del determinato Settore -, mediante utilizzo di poste di patrimonio netto rispettivamente della Società o del Settore, deliberata dall'assemblea in ottemperanza a inderogabili disposizioni di legge, non comporterà, ai fini dei rapporti tra società e soci, anche correlati, alcuna variazione del patrimonio netto di pertinenza del Settore e della Società stessa. A tal fine il Rendiconto del determinato Settore non terrà conto di siffatte imputazioni di poste di patrimonio netto a copertura di perdite.
- (f) Gli utili dei successivi esercizi del Settore, o della Società – per la parte eccedente il risultato del medesimo esercizio del determinato Settore, saranno prioritariamente destinati, dall'assemblea che approva il relativo bilancio, a reintegrazione delle poste di patrimonio netto di pertinenza, rispettivamente, della Società o del Settore, che da

antecedente delibera assembleare assunta ai sensi del precedente comma (a) e comma (e), siano state utilizzate a copertura di perdite del Settore o della Società.

- (g) Le disposizioni dei commi (e) e (f) troveranno altresì applicazione, *mutatis mutandis*, in caso che, in un medesimo esercizio, vi sia compresenza di un risultato d'esercizio positivo del determinato Settore e di un risultato d'esercizio negativo della Società – quest'ultimo al netto del risultato del determinato Settore o viceversa e ciò anche con riferimento alle quote di utili di pertinenza del determinato Settore o della Società che, in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 5 (i) siano state destinate ad alimentare la riserva legale in eccedenza rispetto al ventesimo del loro ammontare.
- (h) L'imputazione contabile al Settore determinato dei relativi costi, ricavi e delle quote di essi, ove siano comuni al Settore e alle altre attività della Società, avverrà in ottemperanza ai sensi di legge e in ottemperanza ai Principi Contabili.

Art. 31

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

- 1) Fermo restando l'attribuzione degli utili per categorie di azioni, sono rispettati gli obblighi civilistici circa la relativa destinazione.
- 2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.
- 3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.
- 4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente statuto.

Titolo VIII MODULO GESTORIO

Art. 32

(Società mista pubblico/privato)

- 1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio previsto al comma 5, lettera «b», articolo 113, T.U.E.L. e dell' art. 5, c. 9, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, d.lgs. 175/2016 trattandosi di società mista pubblico/privato, con il socio privato operativo non stabile, a partecipazione pubblica maggioritaria:
 - a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v. art. 113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), nonché la carta dei servizi (*ex* art. 112, comma 3, T.U.E.L.);
 - b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio.
- 2) In termini di presupposti applicativi si precisa inoltre che:
 - a) gli strumenti di programmazione della società sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio,

completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale da approntarsi possibilmente entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente, e nel bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopracitato piano poliennale; detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione economico-finanziario nel seguito indicato;

- b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), con il ribaltamento dei costi generali sui singoli servizi pubblici locali e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il *report* infrannuale, da illustrarsi in Assemblea ordinaria o ai singoli legali rappresentanti degli enti soci o da inoltrarsi direttamente al legale rappresentante dell'ente o degli enti pubblici locali soci, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo *report*), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano e del bilancio consuntivo (in termini di aspetti economici, reddituali e finanziari);
 - c) l'eventuale adeguamento delle previsioni di cui al presente articolo avverrà come da leggi, o sentenze che in tale senso saranno emesse e potrà trovare momentanea allocazione nel contratto di servizio in attesa di essere assorbito nel presente statuto.
- 3) Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto : a) che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti; b) che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. La società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzi citate ed il relativo statuto e la convenzione—quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di controllo e vigilanza già previste per questa società.
 - 4) L'attività di controllo gestionale del Collegio sindacale e di controllo contabile del Revisore contabile, per le rispettive competenze, sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.
 - 5) In fase d' ingresso nel capitale del primo socio privato non stabile (tutt'ora presente nella compagine societaria) non esisteva alcuna riserva legale.

Titolo IX
TUTELE, CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO
Art. 33
(*Tutele*)

- 1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393–*bis* del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.
- 2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2 del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
- 3) La denuncia al tribunale per l'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere fatta da ciascun socio, in deroga ai limiti minimi previsti dall'articolo 2409 codice civile, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, così come, ai sensi del successivo comma 7, può essere fatta dal Collegio sindacale.

Art. 34

(Controversie)

- 1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

Art. 35

(Recesso, scioglimento e liquidazione della società)

- 1) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro azioni, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. Non costituisce modifica sostanziale dell'oggetto sociale, trattandosi di società deputata alla erogazione dei servizi pubblici locali, ma mera restrizione o ampliamento di tale attività istituzionale, una eventuale variazione nella composizione dei servizi pubblici locali affidati alla società, su decisione degli azionisti locali o dello stesso legislatore sulla base delle specifiche leggi di settore. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo ed a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione avente ad oggetto uno dei fatti che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione inviata dal socio recedente deve indicare il fatto che legittima l'esercizio del recesso, l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti : a) la proroga del termine della società; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 2437–*ter* (*Criteri di determinazione del valore delle azioni*), Codice civile.

In qualità di società di capitali mista deputata ai servizi pubblici locali, non costituisce quindi – ai fini del diritto di recesso – un cambiamento significativo dell’attività della società : 1) l’affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica; 2) un’attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica; 3) un’attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; 4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali che modifichi il *mix* dei servizi pubblici locali affidati; 5) la revoca e/o la scadenza di servizi pubblici locali *ope legis* o come da contratto di servizio.

Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità dell’articolo 2437–*bis*, Codice civile.

- 2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all’indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia ai sensi del precedente articolo 33, l’efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione dell’Autorità giudiziaria ordinaria al precedente.
- 3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.
- 4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.
Lo scioglimento della società potrà essere revocato sussistendo i *quorum* previsti del Codice civile.
- 5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione.
- 6) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità : i) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale; ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; iii) all’eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.
- 7) Compatibilmente alle norme del Codice civile per le società di capitali e tenuto conto della natura del capitale della società, le quote parti spettanti a ciascun ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli eventuali impianti, reti e altri beni immobili o mobili strumentali ai servizi pubblici locali che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnanti) sarà facoltà dell’ente pubblico locale – nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili o mobili si trovano – riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore.

Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36

(Comunicazioni sociali)

- 1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
- 2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o *telefax* vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo :
 - a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;
 - d) l'apposito libro del Revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto Revisore (o società).
- 3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.
- 4) Ad ogni comunicazione inviata via *telefax* deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del *telefax*; qualora la trasmissione del *telefax* abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via *telefax*. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via *telefax* si considera come non avvenuta.
- 5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
- 6) Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 37

(Computo dei termini)

- 1) Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 38

(Socio unico)

- 1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo azionista si applicano le previsioni di legge, ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 del Codice civile.
- 2) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 39

(Foro competente e legge applicabile)

- 1) Il foro competente è quello della sede legale della società.
- 2) Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 40

(Rinvio)

- 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.
- 2) Eventuali clausole dello statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.